



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Messina

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Decreto Presidenziale 28 febbraio 1979 n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n.10 recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali, istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento";

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 recante le " Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

VISTO l'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 che ha istituito, nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, il Dipartimento Regionale Tecnico;

VISTO la legge regionale del 7 maggio 2015, n.9 e, in particolare, l'art. 49, comma 1 con il quale è disposta la rimodulazione organizzativa dei Dipartimenti regionali;

VISTO il Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n.6 e successive modifiche e integrazioni ";

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana 5 aprile 2022, n. 9 recante il " Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3";

VISTO il decreto 29 settembre 2023 n. 1523 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico ha conferito all'Ing. Santi Trovato l'incarico di dirigente preposto all' Ufficio Regionale del Genio Civile- Servizio di Messina, con decorrenza 1 ottobre 2023;

VISTO il D.D.G. n. 7 del 09 Gennaio 2026, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico ,Ing. Duilio Alongi, ha approvato l'atto aggiuntivo stipulato in data 30.12.2025 con il quale è stata determinata la proroga al 31 Marzo 2026 del contratto individuale approvato con D.D.G. n. 1569/2023 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Ufficio del Genio Civile di Messina del Dipartimento Regionale Tecnico all'Ing. Santi Trovato;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 231 del 12/06/2026 con la quale gli incarichi dirigenziali, in scadenza il 30/06/2026, vengono prorogati fino al 31/12/2026;

RILEVATO che i lavori abusivi accertati, eseguiti in violazione della osservanza degli adempimenti prescritti dalla normativa per le costruzioni in zona sismica, consistono realizzazione di muri di contenimento in c.a. aventi

una lunghezza di m. 64,00 circa ed altezze variabili da m. 0,70 a m. 3,25 e larghezza di m 0,25 circa , alla base dei muri ed a ridosso della cunetta della strada pubblica per tutta la lunghezza è presente un cordolo delle dimensioni di m. 0,25 x 0,25 circa ed una cunetta di raccordo con la sede stradale, in c/da Villa particella n. 1 del fogl.13 del Comune di San Salvatore di Fitalia in ditta , così come rappresentato e descritto nel progetto architettonico e negli elaborati strutturali a firma (tecnico calcolista,verificatore ed asseveratore), allegato alla richiesta di adozione del provvedimento definitivo ai sensi dell'art. 14 comma 3 della L.R. 06 agosto 2021 n.23 (recante modifiche dell'art. 16 della L.R. 10 agosto 2016 n.16);

PRESO ATTO che comunque quest'Ufficio del Genio Civile di Messina per i suddetti eseguiti lavori, rilevata la violazione delle prescrizioni dettate dalle norme della Legge 2 febbraio 1974 n. 64 (Capo IV D.P.R. n.380/2001), con nota n. 8143 del 22/01/2025, ha emesso verbale di inosservanza alla legge antisismica di cui al D.P.R. n. 380/01, contestando gli artt. 93 ,94, 85 e 86 , in ditta , trasmettendolo alla Procura della Repubblica di Patti;

VISTI gli elaborati architettonici e gli elaborati strutturali a firma dell'Ing. (tecnico calcolista, verificatore ed asseveratore), il cui esame istruttorio ha consentito a quest'Ufficio del Genio Civile di Messina in data 02/07/2025 prot. 81274 di accertare che i calcoli strutturali di verifica sono stati redatti in conformità alle prescrizioni dettate dalle norme tecniche di cui alla L. 2/2/74 n. 64 - D.P.R. 06/06/2001 n,380 e desumere che le stesse non danno luogo ad osservazioni in ordine alla conformità alle norme tecniche medesime ;

CONSIDERATO che la ditta ,in qualità di proprietaria dei manufatti realizzati in c/da Villa particella n. 1 del fogl.13 del Comune di San Salvatore di Fitalia, con istanza in data 07/01/2026 prot. n. 1000. e succ. del 27/04/2026 n. 52361, ha richiesto il rilascio del provvedimento definitivo ai sensi dell'Art. 25 della Legge 2 febbraio 1974 n.64 (Art.100 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, relativamente alle opere realizzate abusivamente sopra descritte, allegando Decreto di Archiviazione Sezione Giudice per le indagini preliminari n.2024/1617 NOTI R.G.N.R. del 01/12/2025 e succ. nota integr. del 23/04/2026 , nei confronti di in relazione al reato di cui agli artt. 93 94 85 e 86 (D.P.R. 380/2001), nel quale dispone l'archiviazione del procedimento menzionato ;

RITENUTO che nel caso in specie rimangono individuati i presupposti per definire il procedimento amministrativo di violazione degli adempimenti prescritti dalla normativa antisismica ai sensi dell'articolo 2 della Legge 2 febbraio 1974 n. 64 (art.100 D.P.R. 380/2001) così come modificato dell'art.14 della L.R. 06 agosto 2021 n.23 (recante modifiche dell'art. 16 della L.R. 10 agosto 2016 n.16);

PRESO ATTO che quest'Ufficio del Genio Civile di Messina, in seno al processo verbale compilato e trasmesso, ai sensi dell'art.96, comma 2, del DPR 380/2001 alla competente autorità giudiziaria con nota n. 81274 del 02/07/2025, per l'adozione del provvedimento definitivo, ai sensi dell'articolo 25 della Legge 2 febbraio 1974 n. 64 e s.m.i, ha espresso parere che le opere strutturali, relativamente alla realizzazione di muri di contenimento in c.a. aventi una lunghezza di m. 64,00 circa ed altezze variabili da m. 0,70 a m. 3,25 e larghezza di m 0,25 circa , alla base dei muri ed a ridosso della cunetta della strada pubblica per tutta la lunghezza è presente un cordolo delle dimensioni di m. 0,25 x 0,25 circa ed una cunetta di raccordo con la sede stradale, in c/da Villa particella n. 1 del fogl.13 del Comune di San Salvatore di Fitalia a firma dell'Ing. (tecnico calcolista, verificatore ed asseveratore), possono sussistere.

RILEVATO che gli elaborati progettuali allegati al parere reso sono muniti del visto ai sensi dell'articolo 25 della Legge 2 febbraio 1974 n. 64 (art.100 D.P.R. 380/2001) ;

ACCLARATO che le motivazioni in narrativa debbano intendersi integralmente riportate e trascritte nell'articolato che segue;

FATTO SALVO il rispetto delle prescrizioni delle leggi urbanistiche e l'esercizio del diritto dei terzi;

DECRETA

ARTICOLO 1. Le opere strutturali, eseguite in violazione della normativa antisismica, di cui alla Legge 2 febbraio 1974 n. 64 (D.P.R. n. 380/2001), consistono realizzazione di muri di contenimento in c.a. aventi una lunghezza di m. 64,00 circa ed altezze variabili da m. 0,70 a m. 3,25 e larghezza di m 0,25 circa , alla base dei muri ed a ridosso della cunetta della strada pubblica per tutta la lunghezza è presente un cordolo delle dimensioni di m. 0,25 x 0,25 circa ed una cunetta di raccordo con la sede stradale, in c/da Villa particella n. 1 del fogl.13 del Comune di San Salvatore di Fitalia così come rappresentato e descritto nel progetto architettonico e negli elaborati strutturali dell'Ing. (tecnico calcolista, verificatore ed asseveratore), allegato alla richiesta di adozione del provvedimento definitivo ai sensi dell'articolo 25 della Legge 2 febbraio 1974 n. 64 (come modificato dall'art.14 comma 3, L.R. 6 agosto 2021 n.23), di proprietà della ditta , possono sussistere.

ARTICOLO 2. Il presente decreto redatto in tre copie, previa pubblicazione nel sito istituzionale del Dipartimento Regionale Tecnico ai sensi dell'articolo 98 comma 6 della legge regionale del 7 maggio 2015 n. 9, che ha sostituito il comma 5 dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n.21 sarà notificato tramite PEC al tecnico incaricato e brevi manu al proprietario o a suo delegato.

Messina, 27 luglio 2026

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Genio Civile di Messina

Ing. Santi Trovato